

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4748 del 18/09/2023
Oggetto	rinnovo di concessione per l'occupazione di un'area demaniale in sponda sinistra del fiume Conca in località Sant'Andrea in Casale del Comune di San Clemente (RN) occupata con uno specchio d'acqua ad uso sportivo-venatorio. Procedimento n. RNPPT0017 - Richiedente: Sig. Bartolini Alberto
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4921 del 18/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: rinnovo di concessione per l'occupazione di un'area demaniale in sponda sinistra del fiume Conca in località Sant'Andrea in Casale del Comune di San Clemente (RN) occupata con uno specchio d'acqua ad uso sportivo-venatorio.

Procedimento n. RNPPT0017 - Richiedente: Sig. Bartolini Alberto

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca";
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011, n. 1622 del 29.10.2015 e n. 1717 del 28/10/2021;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Rimini n. 8395 del 30/08/2002, con scadenza il 29/08/2006, con la quale è concesso al Sig. Bartolini Alberto (C.F.: BRT LRT 70B04 H274T) residente a Riccione in Via Bassi n. 10 uno specchio d'acqua da destinare ad appostamento venatorio sito in area demaniale di m² 9.621,00 posta lungo la sponda sinistra del fiume Conca, in località Sant'Andrea in Casale in Comune di San Clemente, individuata nell'elaborato grafico parte

integrante del presente atto;

- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia n. 8297 del 13/06/2006, con scadenza il 29/08/2010, con la quale è stato rinnovato per anni 4 (quattro), con decorrenza dal 30/08/2006, la suddetta concessione;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna n. 9361 del 31/08/2010, con scadenza al 29/08/2016 con cui si rinnova, a decorrere dal 30/08/2010, la summenzionata concessione;
- la Determinazione Dirigenziale del Dirigente adottante dell'Area Coordinamento Rilascio Concessioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna n. 2797 del 01/06/2017, con scadenza al 31/12/2022 con cui si rinnova, a decorrere dal 30/08/2016, la sunnominata concessione. Tale area è individuata negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;
- la Determinazione Dirigenziale del Dirigente adottante dell'Area Coordinamento Rilascio Concessioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna n. 4880 del 14/09/2017 con cui si rettifica la propria determinazione n. 2797 del 01/06/2017 come segue:

Il comma 1 del dispositivo è sostituito dal seguente:

1- Di rinnovare al Sig. Bartolini Alberto, C.F. BRTLRT70B04H274T, residente in via Ugo Bassi n. 10 nel Comune di Riccione (RN), la concessione di area demaniale di mq. 9.621 del Comune di San Clemente (RN), ad uso laghetto venatorio, individuate al foglio 18 antistante le particelle 148, 90 e 89 del Comune di san Clemente (RN), così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;

2- di confermare le restanti parti della determinazione n. 2797 del 01/06/2017, rilasciata dall' Agenzia Regionale per la prevenzione , l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna;

[...];

- La determina dirigenziale n. 1606 del 07/04/2020, del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini con durata fino al 31/12/2022, con cui si rilascia al Sig. Bartolini Alberto (C.F.: BRT LRT 70B04 H274T) la variante alla concessione rilasciate da Arpae- Direzione Tecnica n. 2797 del 01/06/2017, successivamente rettificata con determinazione n. 4880 del 14/09/202017, per l' occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Sant'Andrea in Casale del Comune di San Clemente (RN) con uno specchio d'acqua ad uso venatorio dotato di due appostamenti fissi da caccia, area distinta catastalmente al foglio 18 antistante le particelle 148-90-89 avente una superficie complessiva di m² 9.621,00 con la realizzazione di un terzo appostamento fisso da caccia- procedimento RNPPT0017/19VR01. L'area oggetto di occupazione è identificata nell'elaborato grafico allegato (Rilievo appostamenti) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, integrativo degli elaborati cartografici già agli atti della presente concessione;

VISTA l'istanza pervenuta il 10/10/2022 e registrata in pari data al protocollo n. PG/2022/165565, in cui il Sig. Bartolini Alberto (C.F.: BRT LRT 70B04 H274T), ha chiesto il rinnovo senza modifiche della concessione n. 1606 del 07/04/2020 rilasciata dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna per l'occupazione di un'area demaniale in sponda sinistra del fiume Conca in Sant'Andrea in Casale nel Comune di San Clemente rappresentata in catasto al foglio n. 18 antistante le particelle 148-90-89 per una superficie di m² 9.621,00 occupata con uno specchio d'acqua ad uso sportivo-venatorio - Procedimento RNPPT0017;

DATO ATTO che con la determinazione n. 2797 del 01/06/2017 è stato determinato in €. 768,00 (euro settecentosessantotto/00) il canone annuo di concessione;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 2797 del 01/06/2017, e successive varianti n. 4880 del 14/09/2017 e n. 1606 del 07/04/2020, ed il canone anno 2023 di €. 904,95 in data 31/03/2023 così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 335 del 09/11/2022 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che lo scrivente Servizio con nota PG/2022/209534 del 22/12/2022 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con nota n. 20501U del 06/04/2023, trasmessa in data 06/04/2023 e registrata in pari data al prot. Arpae PG/2023/61242, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

CONSIDERATO:

- che il canone dovuto ai sensi dell' art. 20 della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, per l'annualità 2023 è stato rideterminato in €. 389,65 (euro trecentoottantanove/65), come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che, verificando tutti i versamenti effettuati per gli anni di durata della concessione n. 2797 del 01/06/2017, compreso il canone anno 2023, risulta un credito per i canoni prossimi pari a €. 515,30 (euro cinquecentoquindici/30) come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta idraulico;
- che il deposito cauzionale di €. 962,10 (euro novecentosessantadue/10) versato in data 30/08/2002 dal Sig. Bartolini Alberto (C.F.: BRT LRT 70B04 H274T) a garanzia della determinazione dirigenziale n. 8395 del 30/08/2002 e mantenuta per i successivi rinnovi con determinazione dirigenziale n. 8297 del 13/06/2006, n. 9361 del 31/08/2010, n. 2797 del 01/06/2017 e infine n. 1606 del 07/04/2020, potrà essere mantenuto a copertura della presente concessione;
- che con nota di prot. PG/2023/152959 del 09/09/2023 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2023/156361 del 15/09/2023;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00, eseguito in data 07/10/2022, quale contributo forfettario alle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

DATO ATTO, infine:

- che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente;
- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Dr. Anna Maria Casadei;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta della concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni 6 (sei), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico, nonché secondo le misure specifiche di conservazione indicate nella pre-valutazione di incidenza ambientale;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Polo Specialistico Suoli - Area Est Dr. Anna Maria Casadei ove si attesta

l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare al Sig. Bartolini Alberto (C.F.: BRT LRT 70B04 H274T) il rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area demaniale in sponda sinistra del fiume Conca in località Sant'Andrea in Casale del Comune di San Clemente (RN) distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 18 antistante i mappali 148, 90, 89 per una superficie di m² 9.621,00 occupata con uno specchio d'acqua ad uso sportivo-venatorio e n. 3 appostamenti fissi di caccia - Procedimento RNPPT0017. Tale area è rappresentata negli elaborati grafici conservati agli atti, allegati alla determina n. 8395 del 30/08/2002 e successivamente integrati con gli elaborati allegati alla determina n. 1606 del 07/04/2020;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2023 e avrà durata fino al 31/12/2028;
5. di stabilire il canone annuo, per l'annualità 2023, in €. 389,65 (euro trecentoottantanove/65). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi del' art. 20 comma 5 della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero di credito;
8. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 962,10 (euro novecentosessantadue/10) versato in data 30/08/2002;
9. di prendere atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
11. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b);
13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Il Responsabile Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Rimini
Dott. Stefano Renato de Donato
(Documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Sig. Bartolini Alberto (C.F.: BRT LRT 70B04 H274T), in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale in sponda sinistra del fiume Conca in località Sant'Andrea in Casale del Comune di San Clemente (RN) rappresentata al N.C.T. al foglio n. 18 antistante i mappali 148, 90, 89 per una superficie di m² 9.621,00 occupata con uno specchio d'acqua ad uso sportivo-venatorio. Tale area è rappresentata negli elaborati grafici conservati agli atti, allegati alla determina n. 8395 del 30/08/2002 e successivamente integrati con gli elaborati allegati alla determina n. 1606 del 07/04/2020.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2023 e avrà durata sino al 31/12/2028. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 389,65 (euro trecentoottantanove/65), da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
3. In mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
4. L'importo del deposito cauzionale sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone;
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, né alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a propri oneri e spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;

5. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
6. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare;
7. E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare;
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub-ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004;

Articolo 5 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7 RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "*Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica*" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) La concessione, inoltre, è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 20501.U del 06/04/2023, registrata in pari data al prot. Arpa n. PG/2023/61242, di seguito riportate:

1. la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;
2. all'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza;
3. ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini (USTPC-RN);
4. l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio, e per il deposito di materiali e/o rifiuti;
5. il Richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, e conservazione del terreno oggetto della concessione. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini tramite mail indirizzata a Stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale devono essere effettuati nel rispetto delle DGR 3939/1994 e DGR 1919/2019 che limitano il periodo di intervento fuori da quello primaverile per tutela nidificazione avifauna;
6. i materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, quali ramaglie o materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e smaltito secondo la normativa vigente;
7. dovrà essere salvaguardata l'area "boscata" che è presente lungo il corso d'acqua;
8. si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – ARPAE - le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.;
9. il richiedente è consapevole che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone rientranti nella perimetrazione di aree a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni PAI/PGRA, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;
10. il Richiedente è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso da ARPA Emilia-Romagna e reperibile presso il portale Allerta Meteo Emilia-Romagna <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;
11. il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARSTePC, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;
12. ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale; l'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità in merito alla sicurezza dei luoghi e manufatti utilizzati;
13. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC);
14. è compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;

15. ARSTePC resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
16. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - USTPC-RN, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente (ARPAE).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.